



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 175

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 30 novembre 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento e della Commissione 5^a (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 30 novembre 2023

Plenaria

157^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) dà lettura di una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra quindi una proposta di parere alternativa, sottoscritta anche dal senatore Patuanelli e pubblicata in allegato, esprimendo una posizione contraria alla riforma fiscale del Governo, osservando che il testo all'esame della Commissione configura un sistema tributario sbilanciato, non rispettoso del principio della progressività della tassazione ed altamente sperequativo in danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Conclude pronunciandosi criticamente sulla disciplina delle donazioni, che potrebbe pregiudicare i finanziamenti in favore di numerose associazioni che svolgono opere socialmente meritorie.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso non ostativo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

Non viene pertanto posta in votazione la proposta di parere contrario a firma dei senatori Magni e Patuanelli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) e 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*) della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 considera residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti, mentre l'articolo 2 modifica il criterio di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti, sopprimendo il criterio dell'oggetto principale e sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione con quelli della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria in via principale.

Fa poi presente che la relazione tecnica non ascrive a tali disposizioni effetti finanziari, affermando che esse rappresentano un adeguamento alla prassi internazionale, volto anche a ridurre l'ampio contenzioso tributario venutosi a creare negli ultimi anni in virtù del rinvio contenuto nel vigente articolo 2 del TUIR al domicilio civilistico.

Al riguardo, rileva che non appare chiaro se tali norme rappresentino una mera rinuncia ad un gettito oggetto di contenziosi per i quali si possa ragionevolmente ritenere soccombente l'amministrazione finanziaria, o se invece le disposizioni in esame sono foriere di determinare una modifica delle basi imponibili rispetto alla legislazione nazionale vigente. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi e di quantificazione al fine di poter escludere che da tali disposizioni possano derivare minori entrate per il bilancio dello stato.

Gli articoli da 3 a 6 fa presente che recano norme che intervengono in materia di fiscalità internazionale prevedendo, tra l'altro, la modifica della disciplina relativa alle società estere controllate (articolo 3), un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati (articolo 5) e un regime agevolativo a favore delle attività economiche trasferite in Italia (articolo 6).

Segnala che non vi sono al riguardo osservazioni da formulare, tuttavia va evidenziato in linea generale che il provvedimento nel suo com-

plesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

A tale proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti al provvedimento nel suo complesso, rileva che appare pertanto necessario che il Governo fornisca il predetto prospetto.

Segnala poi che gli articoli da 8 a 60 recano il recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, e dispongono una imposizione integrativa che viene prelevata attraverso un insieme di imposte, complementari tra di loro – ossia l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale – congegnato in modo tale che esse non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione.

Osserva che la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive maggiori entrate all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva, invece ascrive maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento.

Va evidenziato che la relazione tecnica, sebbene riporti in modo dettagliato le fonti delle informazioni e la metodologia utilizzate ai fini della stima delle predette maggiori entrate, non fornisce i dati quantitativi che sono alla base della stima medesima.

Segnala che appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati quantitativi, quantomeno a livello di macro aggregati, utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, riportate, in termini di competenza economica e di cassa, al punto 6 della relazione tecnica ed impiegate, al successivo articolo 61, ai fini della copertura degli oneri ascrivibili al provvedimento in esame, vale a dire la semplificazione della disciplina delle società estere controllate, di cui all'articolo 3, e l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 61, comma 1.

Rileva che l'articolo 61 prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, provvedendo ai relativi oneri, unitamente a quelli derivanti dalla semplificazione della disciplina delle società estere controllate di cui all'articolo 3, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18.

Evidenzia che un Fondo con la medesima denominazione e allocazione contabile è previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legisla-

tivo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88): appare pertanto necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito all'opportunità di procedere a un coordinamento tra le due disposizioni.

Per quanto concerne agli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame, in assenza di un prospetto riepilogativo, rileva che dovrebbe essere chiarito dal Governo se tali effetti debbano ritenersi stimati nella stessa misura su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe fornire altresì informazioni circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato n. 101 e della Camera dei deputati n. 138.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di dettaglio evidenziati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori, 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 4.0.1000/1, 4.0.1000/2, 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10, 4.0.1000/11, 4.0.1000/12, 4.0.1000/13, 4.0.1000/14, 13.0.500/1, 13.0.500/2, 13.0.500/3, 13.0.500/4, 13.0.500/5, 13.0.500/6, 13.0.500/7, 13.0.500/8, 13.0.1000/1, 13.0.1000/2, 13.0.1000/3, 15.0.500/1, 21.1000/1, 21.1000/2, 21.1000/3, 21.1000/4 e 21.0.500/1, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2), 4.0.13 (testo 2), 5.4 (testo 2), 5.5. (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.22 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 8.0.55 (testo2) e 19.0.3 (testo2), pubblicate in allegato.

Ricorda che, come da intese, gli emendamenti dei relatori e del Governo, e i relativi subemendamenti, verranno esaminati al termine delle votazioni degli emendamenti parlamentari.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone quindi una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 9,50.

Si procede con l'esame e la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento della proposta 1.2, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede di accantonare anche la proposta 1.0.10.

Il senatore LIRIS (*FdI*) chiede quindi l'accantonamento della proposta 1.0.6 (testo 3).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento degli emendamenti 1.2, 1.0.6 (testo 3) ed 1.0.10.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 2.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2.

Interviene il senatore PATUANELLI (*M5S*), osservando che gli emendamenti 2.1 e 2.4 riguardano l'avviso del Comitato per la legislazione e sarebbero, pertanto, da valutare con maggiore attenzione.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il proprio avviso contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4 in quanto presentano elementi problematici.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento degli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.0.1, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Risultano quindi accantonati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento della proposta 4.0.3, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17, 4.18, 4.0.11, 4.0.12 e 4.0.13, subordinatamente a delle riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti (4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2)).

Il senatore LIRIS (*FdI*) domanda l'accantonamento della proposta 4.0.10

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede invece l'accantonamento dell'emendamento 4.6.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nell'esprimere parere conforme a quello del rappresentante del Governo, invita i proponenti degli emendamenti 5.0.16 e 8.0.55 a riformularne il testo analogamente a quello delle identiche proposte 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), onde procedere a una votazione congiunta.

Gli emendamenti 5.0.16 e 8.0.55 sono quindi riformulati dai rispettivi proponenti, in dei testi 2, identici alle proposte 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.4.

Il PRESIDENTE chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 4.0.5.

Il sottosegretario FRENI osserva che la proposta attiene alla stessa tematica trattata da uno degli emendamenti presentati dal relatore. Si potrebbe pertanto ipotizzare una riformulazione in tal senso.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PATUANELLI (*M5S*), invitando la Presidenza a tenere conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.21.

Il PRESIDENTE ricorda che risultano quindi accantonati gli emendamenti 4.4, 4.6, 4.21, 4.0.3, 4.0.10.

Posti congiuntamente ai voti, previa verifica del numero legale, vengono approvati gli identici emendamenti 4.17 (testo 2) e 4.18 (testo 2).

Successivamente, viene approvato l'emendamento 4.0.11 (testo 2).

Infine, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 4.0.12 (testo 2), 4.0.13 (testo 2), 5.0.16 (testo2) e 8.0.55(testo 2).

Interviene la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), osservando che molte delle proposte pocanzi approvate sono state valutate positivamente dal Governo nonostante presentassero delle criticità in ordine alla copertura finanziaria. Tale orientamento, tuttavia, si porrebbe in contraddizione con la chiusura manifestata dall'Esecutivo su altri emendamenti.

Replica il sottosegretario FRENI, osservando che gli emendamenti 4.0.11 (testo 2), 4.0.12 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2) non presentano oneri finanziari.

Dissente la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), ribadendo le proprie perplessità.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e considerato l'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone quindi una sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 11,05.

Si procede con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 nonché sulle proposte 5.5, 5.6 e 5.7, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico all'emendamento 5.2 che viene accettata dai rispettivi proponenti (5.5 (testo 2), 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2)).

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.10 e 5.12.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.21 e 5.22, subordinatamente ad una riformulazione che viene accettata dai rispettivi proponenti (5.21 (testo 2) e 5.22 (testo 2)).

Chiede infine di accantonare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime, da ultimo, parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene l'accantonamento degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) riformula altresì la proposta 5.4 in un testo 2 di identico tenore della proposta 5.2, oggetto di parere favorevole.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ritira gli emendamenti 5.10 e 5.11, pur oggetto di parere favorevole, nonché le proposte 5.12 e 5.13.

Si passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 viene respinto.

Successivamente sono posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 5.2, 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), mentre la proposta 5.3 risulta preclusa.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) ritira le proposte 5.0.21 e 5.0.22.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 5.21 (testo 2) e 5.22 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare le proposte 5.0.19 e 5.0.20.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene per l'accantonamento degli emendamenti 5.0.19 e 5.0.20.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), auspicando che il Governo tenga nel debito conto la particolare delicatezza delle tematiche affrontate delle proposte pocanzi accantonate.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.8, la senatrice DAMANTE (*M5S*), ponendo l'accento sull'importanza delle misure in materia di transizione digitale in esso contenute, ampiamente sollecitate dal mondo imprenditoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.8 viene respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.9, da cui rileva l'importanza del tema trattato in materia di transizione digitale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.9 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare le proposte 6.0.3 e 6.0.4, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esprime quindi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 6.0.11 viene ritirato dai rispettivi proponenti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.28.

Risultano quindi accantonate le proposte 6.28, 6.0.3 e 6.0.4.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.1. Preannuncia poi il voto favorevole sugli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.18, 6.19 e 6.31, ponendo l'accento sulla particolare importanza delle tematiche connesse all'erogazione dei contributi di solidarietà.

Interviene la senatrice PIRRO (*M5S*), osservando che il parere espresso dal Governo sulle proposte del Comitato per la legislazione appare decisamente poco comprensibile.

Dopo un intervento del sottosegretario FRENI, volto a ribadire il parere contrario formulato dal Governo, rilevando criticità al riguardo, si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 6.2 (testo 2) e 6.3 (testo 2).

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 6.18, 6.19 e 6.31.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI domanda l'accantonamento dell'emendamento 7.0.4, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.16.

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15 (testo 2), 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) chiede delucidazioni in ordine al parere del Governo sulle proposte 7.0.3, 7.0.5 e 7.0.6.

Il sottosegretario FRENI ribadisce l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti menzionati dalla senatrice Castellone.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) domanda l'accantonamento dell'emendamento 7.0.16.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.19.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento delle proposte 7.13, 7.14, 7.15 (testo 2), 7.16, 7.19, 7.0.4, 7.0.9 (testo 2), 7.0.16, 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) pone l'accento sui contenuti delle proposte 7.0.3, 7.0.5 e 7.0.6, recanti interventi in materia di sussidi ambientalmente dannosi, dissentendo dal parere contrario espresso dal rappresentante del Governo e stigmatizzando la politica adottata dall'Esecutivo sul punto, in quanto assolutamente insufficiente a raggiungere i previsti obiettivi di riduzione del ricorso alle fonti fossili.

Conclude preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti in questione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14 e 7.0.17.

Si procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.2, 8.6 e 8.0.14.

Domanda quindi l'accantonamento degli emendamenti 8.0.8, 8.0.15, 8.0.21 e 8.0.25 al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Formula, da ultimo, parere contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 8.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di accantonare le proposte 8.0.4 e 8.0.11.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare le proposte 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.10 e 8.0.45.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) osserva che sarebbe necessario accantonare, altresì, le proposte 8.0.21 e 8.0.9 (testo 2).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PATUANELLI (*M5S*), domandando delucidazioni sulle modalità di votazione degli emendamenti, in particolare preannunciando l'intendimento di votare tutti gli emendamenti all'articolo 8 della propria parte politica.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi sull'accantonamento delle proposte 8.8, 8.9, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.8, 8.0.9 (testo 2), 8.0.10, 8.0.11, 8.0.15, 8.0.21, 8.0.25 e 8.0.45.

Si passa quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene respinto.

Successivamente, viene approvato l'emendamento 8.2 all'unanimità.

Il PRESIDENTE precisa quindi che gli emendamenti 8.3 e 8.4 sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.2.

Posto ai voti, viene approvato anche l'emendamento 8.6.

Il PRESIDENTE precisa quindi che la proposta 8.7 è da considerarsi assorbita a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.0.14 all'unanimità.

Con distinte votazioni, sono invece respinte le proposte 8.0.29, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.34 e 8.0.37.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 8.0.38, 8.0.40, 8.0.41 e 8.0.42, recanti misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini. In particolare, pone l'accento sulla necessità di configurare un cronoprogramma ordinato per fornire adeguate garanzie alle imprese e ai cittadini che si sono avvalsi della normativa sul *superbonus*, normativa peraltro ingiustamente criticata, e che ha rappresentato un importante volano economico per uscire dalla crisi determinata dalla pandemia, e che hanno ancora dei lavori in corso. L'abrogazione *sic et simpliciter* della predetta normativa, infatti, produrrebbe infatti dei gravissimi effetti sistemici sul piano economico e, sotto tale aspetto, il Governo sembra mancare di una strategia efficace per risolvere il problema.

Si associa il senatore MANCA (*PD-IDP*), rimarcando la necessità di approntare delle misure di medio termine volte a favorire l'ultimazione dei lavori in corso, mettendo in sicurezza cittadini ed imprese, ed a risolvere la delicata situazione dei crediti incagliati, in ordine alla quale la politica dell'Esecutivo appare drammaticamente carente.

Conclude auspicando che la tematica possa essere ripresa ed approfondita nel corso dell'esame della legge di bilancio.

Interviene anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), osservando che gli emendamenti menzionati dal senatore Patuanelli sono di tenore analogo a delle proposte a sua firma riferite all'articolo 23.

L'oratore sottolinea, del pari, la necessità di definire un quadro legislativo certo nel quale i privati e le imprese possano portare a termine i lavori già iniziati, ritenendo incomprensibile e dannosa la reticenza del Governo ad approfondire la questione, sia nell'ambito del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, sia nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'emendamento 8.0.38 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda, relativamente ai restanti emendamenti non espressamente votati e non accantonati, che le proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza si intendono ritirate dai rispettivi propo-

nenti, mentre le restanti proposte presentate dalle forze politiche di opposizione risultano respinte, ad eccezione degli emendamenti dei relatori e del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, premesso che:

in relazione agli articoli da 1 a 3, viene evidenziato che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni individuali relative a una specifica platea di soggetti, base dati che può essere campionaria o censuaria. Nel caso specifico, il modello di microsimulazione IRPEF utilizza una base dati censuaria costituita dai dati analitici di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo anno disponibile. Una serie di procedure informatiche (algoritmi) ricostruisce nel minimo dettaglio il processo di determinazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni della normativa vigente e secondo le specificità di ogni singolo contribuente (redditi, spese deducibili o detraibili dichiarate e tutte le altre caratteristiche che determinano effetti sul carico fiscale). Con procedure analoghe si applicano le diverse ipotesi di modifica della normativa, determinando quindi una nuova imposta dovuta da ciascun contribuente. La differenza tra nuova imposta e imposta a normativa vigente determina la variazione delle imposte (Irpef e addizionali) riportate nella relazione tecnica. Circa 4,2 milioni di contribuenti con reddito complessivo inferiore a 15mila euro fruiscono della detrazione base per lavoro dipendente pari a 1.880 euro che esenta i redditi fino a 8.174 euro; la detrazione base per i redditi da pensione, pari a 1.955 euro, li esenta fino a 8.500 euro. Elevando la detrazione per reddito da dipendente a quest'ultimo livello, si riconoscono maggiori detrazioni per circa 289 milioni di euro. Circa 2,5 milioni di contribuenti hanno reddito complessivo, così come definito dal comma 2 dell'articolo 2, superiore a 50.000 euro; tra questi, circa 1,5 milioni presentano in dichiarazione detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) ad *e*) per un ammontare medio di circa 283 euro. Gli effetti di gettito riguardanti il TFR sono stati determinati a partire dai dati dichiarati nelle certificazioni uniche presentate nell'ultimo anno disponibile ed elaborati in capo a ciascun contribuente, analogamente a quanto descritto per la stima Irpef, considerando la nuova curva delle aliquote e degli scaglioni per l'anno 2024;

in relazione ai profili di quantificazione con riferimento alle addizionali locali, viene sottolineato che l'imposta versata in ciascun anno è quella dovuta sui redditi del precedente anno d'imposta. Per questo motivo gli effetti ascrivibili alla normativa prevista per il 2024 si manife-

stano solamente nel 2025; in particolare, l'addizionale comunale prevede anche il versamento di un acconto per l'anno successivo, sulla base di quanto versato nell'anno in corso. Il minore acconto versato determina il conguaglio (recupero di gettito) nel successivo anno 2026;

relativamente all'andamento finanziario dell'Irpef, viene precisato che per l'anno 2024 si è tenuto conto dell'effetto dell'aliquota e della detrazione di lavoro dipendente sulle ritenute operate dal sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti e pensionati. Per l'anno 2025, sono stati evidenziati gli effetti complessivi determinati dalla perdita di gettito dovuta all'effetto aliquota sui lavoratori non dipendenti e al recupero di gettito dovuto alla riduzione delle detrazioni di 260 euro prevista dall'articolo 2 per i soggetti con reddito superiore ai 50.000 euro. Per l'anno 2026, gli effetti sono riferibili esclusivamente al recupero del maggior acconto 2025 versato dalla platea dei soggetti interessata dall'intervento sulle detrazioni per oneri;

in relazione agli effetti sulla pressione fiscale, viene evidenziato che l'intervento consiste nella riduzione delle aliquote dell'IRPEF applicabile all'intera platea dei contribuenti con una neutralizzazione degli effetti positivi per una parte della stessa platea agendo sulle detrazioni per oneri (contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro). Pertanto, la pressione fiscale a seguito dell'intervento si riduce e quindi soddisfa quanto previsto dalla legge n. 111 del 2023, laddove si dispone che la pressione fiscale non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;

in ordine agli articoli 4 e 5, in relazione all'osservazione sulla quantificazione degli effetti riferibili alla maggiorazione del costo dei neo-assunti, si sottolinea che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni dichiarative (anno d'imposta 2021) dei singoli contribuenti integrate, nel caso specifico, dai dati UNIEMENS. In particolare, la valutazione è il risultato dell'elaborazione di tali dati in capo ad ogni singolo soggetto utilizzando gli incrementi occupazionali 2021 rispetto al 2020 (questo incremento risulta il più elevato degli ultimi anni ed è stato considerato in un'ottica prudenziale) e le corrispondenti retribuzioni medie dei lavoratori assunti dai singoli soggetti, ripartite per categorie professionali. Pertanto, i dati relativi agli occupati e alle retribuzioni sono specifici per i soggetti interessati, ai fini della determinazione dell'agevolazione fruibile in base alla redditività degli stessi. Viene quindi riportata una tabella con le informazioni di dettaglio relative al numero di dipendenti incrementali e la media delle retribuzioni per tipologia di soggetto e sezione di attività economica;

per quanto attiene la stima dell'abrogazione dell'ACE, viene rappresentato che l'utilizzo dei modelli di microsimulazione consente di va-

lutare sul singolo contribuente effetti multipli anche di segno diverso. In concreto, rispetto alle valutazioni indicate nei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura, come ad esempio l'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, si evidenzia che il capitale sul quale calcolare il rendimento ACE è incrementato nei diversi periodi di imposta in quanto l'anno di riferimento del patrimonio è sempre il 2011; la relazione tecnica alla legge n. 160 del 2019 utilizzava dati dell'anno di imposta 2017; l'attuale relazione tecnica utilizza i dati dell'anno di imposta 2021, i cui incrementi patrimoniali sono superiori rispetto alle annualità precedenti risentendo anche dell'effetto della cosiddetta « Super ACE »; i modelli di microsimulazione, inoltre, attualizzano il rendimento ACE al 2024;

in relazione alle osservazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio sugli effetti dell'abrogazione dell'ACE, fermo restando che non è possibile stimare effetti comportamentali, viene evidenziato che i modelli di microsimulazione – escludendo la deduzione del rendimento ACE del periodo – considerano lo spazio di capienza generato simulando l'utilizzo dello stesso sulle eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni;

preso atto del deposito della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato recante il prospetto degli effetti finanziari dello schema di decreto in esame sui saldi di finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAGNI E PATUANELLI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

lo schema di decreto in esame, AG 88, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

nello specifico lo schema di decreto agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 1, lettera *a*), finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'imposta ad unica aliquota (c.d. *flat tax*), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2) conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa *no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

è noto che la prospettiva delineata dalla delega fiscale è la transizione del sistema tributario verso l'aliquota impositiva unica, sarebbe pertanto legittimo domandarsi quale coerenza possa essere attribuita al suddetto insieme di impegnative e contraddittorie affermazioni;

la prima misura attraverso la quale lo schema di decreto Atto Gov. n. 88 attua il principio di progressività è la riduzione, sperimentalmente per il solo anno 2024, delle attuali aliquote (e relativi scaglioni) da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda, da quattro a tre, con conseguente riduzione di gettito, per quell'anno, di oltre 4 miliardi di euro;

l'Irpef è oggi l'unica imposta progressiva pertanto una riduzione generalizzata del suo peso, anche se attuata attraverso la graduale ridu-

zione delle sue aliquote, comporta inevitabilmente un'attenuazione della progressività del sistema nel suo insieme; tutto ciò consolida il disegno di un sistema tributario fortemente squilibrato con il quale si trascura ogni logica di giustizia distributiva e attraverso il quale viene compromesso e tradito il contratto fiscale, che presuppone la corrispondenza tra onere delle imposte e ritorno in termini di benefici dei beni e servizi pubblici, tra chi le imposte è chiamato a pagarle e chi non lo è, per beni e servizi pubblici di cui tutti si avvalgono, e che rafforza un principio, ormai definitivamente assunto dall'attuale governo, secondo il quale il nostro sistema tributario non debba più rivestire un carattere di generalità, né debba fondarsi sul principio di equità orizzontale, potendo, invece, essere manovrato a piacere, per esigenze contingenti e completamente slegato dalle esigenze strutturali di spesa pubblica presenti e future;

pertanto il perseguimento dell'equità orizzontale del sistema tributario, laconicamente citato dalla relazione illustrativa dell'Atto Gov. n. 88, andando ad incidere sulla struttura dell'Irpef sembra sottendere in realtà l'obiettivo, anche malcelato, di alleviare il prelievo fiscale sui redditi medio-bassi (ossia di tutti quelli superiori ai 15.000 euro), in un periodo di inflazione ancora elevata che richiederebbe, di contro, politiche redistributive improntate all'equità;

né vale il tentativo di assicurare la vera e propria equità orizzontale attraverso la contestuale previsione di un ampliamento della *no tax area* attualmente prevista per i redditi da lavoro dipendente da 8.150 euro a 8.500 euro per parificarla a quella già vigente a favore dei pensionati, al fine di arrivare ad applicare progressivamente lo stesso onere fiscale a tutte le tipologie di reddito prodotto;

l'aumento della soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti, con equiparazione a quella dei pensionati, comporterà un guadagno pari a circa 75 euro, innalzamento che rischia, paradossalmente, di creare una seria perdita a quegli stessi lavoratori dipendenti, perché interagisce con un altro istituto: il trattamento integrativo che ha assorbito il vecchio bonus degli 80 euro;

secondo la tesi di fondo del governo (e che sottende l'intera legge di delega fiscale) una riduzione del carico fiscale produrrebbe effetti positivi sull'intero sistema economico, e non soltanto a favore di chi beneficia dello sgravio fiscale. Si tratta di una riproposizione della famosa « curva di Laffer » che, da un punto di vista teorico, stava alla base della riforma fiscale americana di Ronald Reagan, secondo la quale la riduzione del prelievo farebbe aumentare la produzione e, quindi, il gettito fiscale, con una sorta di effetto *win-win* o, comunque, di un doppio dividendo, destinato ad aumentare il benessere della collettività;

diversamente, per realizzare una piena equità distributiva occorre il coraggio politico per richiedere al cittadino uno « sforzo » supplementivo:

quello di farsi carico di una tassazione complessiva che cresce più che proporzionalmente al crescere della sua capacità contributiva. Tale operazione di redistribuzione del reddito consente di addossare un peso quantitativamente superiore di tassazione a chi è in grado di sopportarlo più agevolmente e con minore sofferenza, piuttosto che addossare a tutti indistintamente lo stesso peso;

alla progressività si deve pertanto continuare a riconoscere la capacità di distribuire il più equamente possibile il sacrificio rappresentato dalla tassazione al variare della ricchezza: tanto più un contribuente è ricco, tanto minore sarà il suo sacrificio, perché all'aumentare del reddito diminuisce l'utilità del reddito stesso, di conseguenza, il modello di riferimento non può che essere quello della progressività della tassazione perché il solo in grado di garantire un'effettiva uguaglianza verticale;

in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella operata dall'articolo 1 dell'Atto Gov. n. 88, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale e/o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;

sono ormai tante le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della legge di delega per la riforma del sistema fiscale di cui l'atto n. 88 costituisce il primo tassello attuativo;

dall'Irpef non possono, invece, fuggire lavoratori dipendenti e pensionati ai quali è riferibile l'83,5 per cento della sua base imponibile totale. Tale prevalenza in Irpef del reddito da lavoro dipendente e da pensione si deve al fatto che nel corso degli anni altre tipologie di reddito si sono giovate di una « sartoria tributaria » grazie alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi – in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico – un'opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo Irpef regionale e comunale;

nonostante l'Irpef sia oramai divenuta una imposta « speciale », cioè riferita largamente, come si è visto, ai soli redditi di lavoro dipendente e pensione, essa rappresenta comunque l'imposta di maggior peso del nostro ordinamento, l'unica a cui è affidato il compito di realizzare,

in modo evidentemente parziale e sicuramente insufficiente, il principio costituzionale della progressività del prelievo sancito all'articolo 53 Cost.;

è a dir poco allarmante per la stabilità del sistema di prelievo che il primo tassello di attuazione di una delega presentata come la riforma epocale del sistema tributario si sostanzia in una revisione dell'Irpef di portata abbastanza marginale, senza una prospettiva tracciata verso l'assetto finale ma, al contrario, con un orizzonte di breve termine;

la suddetta transitorietà dell'intervento non va certo nella direzione di ridare fiducia ai contribuenti e di sostenere, attraverso l'aumento del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, a meno che il governo non consideri questa revisione come un impegno politico irreversibile (« da cui non si può tornare indietro »), e quindi da rinnovare di anno in anno, ipotecendo così le manovre finanziarie future per trovare, a legislazione vigente, le relative coperture economiche pari, per la sola Irpef, ad oltre 4 miliardi di euro a cui aggiungere le risorse per rifinanziare gli sgravi contributivi: insomma una riedizione della clausola di salvaguardia Iva che ha ingessato le manovre di bilancio fino ad anni recenti;

un sistema tributario concepito in tal modo risulta incompatibile, nel futuro, con un sistema di spesa che pretende di essere « universale » dal punto di vista della fruizione dei diritti posto che in un sistema universale, l'uscita dal prelievo (inclusa l'evasione) non comporta l'uscita dalle prestazioni universali. Al contrario, coloro che pagano interamente le imposte divengono oggetto di un paradosso: subiscono una crescente riduzione delle prestazioni pubbliche (in primo luogo quelle sanitarie), finanziariamente condizionate da risorse limitate, mentre alimentano un sistema di prelievo che alle altre categorie di contribuenti distribuisce esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta;

né può conciliarsi, in termini prospettici, un sistema tributario interamente addossato su lavoratori, pensionati e consumatori in relazione alle proiezioni dell'inverno demografico che riguardano il nostro Paese, alla pressoché nulla dinamica dei salari e al livello inevitabilmente più basso delle future pensioni pubbliche basate sul metodo contributivo;

con l'Atto Gov. n. 88 essendosi rilevata la totale esclusione, già agli albori della delega, di una qualsivoglia finalità redistributiva, che porti ad una ricomposizione del prelievo, dai cespiti più tassati a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura estremamente ridotta, dal prelievo sui redditi dei fattori produttivi al prelievo sulle rendite, sui consumi o sui patrimoni, passando inevitabilmente, in questo caso, per una revisione del catasto che lo renda uno strumento meno iniquo;

avendo, al contrario, rilevato che l'approccio al disegno complessivo del sistema tributario è fortemente conservativo e non in grado di

affrontare le profonde criticità del sistema in essere *in primis* quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;

l'impianto della delega fiscale conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del principio di equità orizzontale per cui a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;

nell'ambito di applicazione di un'imposta personale progressiva, l'esclusione dalla base imponibile di alcune fonti di entrata comporta, come si è visto, la violazione del principio dell'equità orizzontale (per il quale soggetti con lo stesso reddito complessivo sono gravati da un carico fiscale differente) indebolendo le ragioni che sono alla base della progressività del sistema. L'imposta non risulterebbe infatti più commisurata all'effettiva capacità contributiva, che va necessariamente determinata sulla base del complesso delle risorse a disposizione del contribuente;

sul fronte delle imprese ed in via sperimentale queste, limitatamente all'anno 2024, potranno fruire di una deduzione maggiorata del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio viene riconosciuto a condizione di aver esercitato l'attività imprenditoriale per almeno un anno e maggiorato fino al 30 per cento in caso di assunzione di lavoratrici o lavoratori « svantaggiati », *under 30* ed ex percettori del reddito di cittadinanza;

parallelamente viene abolita la c.d. ACE (Aiuto alla crescita), ossia quella deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio introdotta per premiare fiscalmente chi reinveste gli utili, ossia risorse proprie disponibili, in luogo del ricorso al capitale di debito: una misura che, nell'intento di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, aveva consentito alle imprese di realizzare una maggiore efficienza o di rafforzare l'apparato produttivo;

la previsione della suddetta abolizione della c.d. ACE, (tra l'altro neanche prevista tra i principi e criteri direttivi della delega) senza la contestuale riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, sarà destinata ad aumentare il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui, a causa del vertiginoso aumento dei tassi di interesse, il canale bancario diviene per le imprese sempre più proibitivo;

altro *vulnus* è quello rappresentato dall'eliminazione tra le voci di spesa detraibili quella relativa alle erogazioni liberali, una misura prevista

al solo scopo di fare cassa che arrecherà un forte pregiudizio all'attività delle *onlus* che proprio in tale tipo di agevolazioni rivolte al contribuente trovava un importante canale di raccolta fondi;

esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.1000/1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », con il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle aree dell'ispettorato nazionale del lavoro e della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i fondi per il finanziamento della retribuzione della di posizione e di risultato del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'INL sono aumentati di complessivi euro 2.063.458. Per il personale dirigenziale della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali i fondi per il finanziamento della retribuzione della di posizione e di risultato sono aumentati, per le medesime finalità di cui al comma 1, di euro 178.541.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede per il personale dirigenziale e delle aree dell'ispettorato nazionale del lavoro mediante corrispondente riduzione del bilancio dello stesso Ispettorato, e per il personale dirigenziale e delle aree della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e delle politiche sociali mediante corrispondente riduzione del bilancio della stessa Agenzia. »

1.0.1000/2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Art. 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro » inserire le seguenti: « e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della medesima legge n. 197 del 2022, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca. »;

c) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628. »*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380. »

e) *al comma 3, dopo le parole: « dell'ispettorato nazionale del lavoro » inserire le seguenti: « , ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. »*

1.0.1000/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, capoverso « Art. 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro » inserire le seguenti: « e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni, tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca. »;

c) *al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: « Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628. »;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380. »

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « dell'ispettorato nazionale del lavoro », inserire le seguenti: « , ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. »

1.0.1000/4

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro » sono inserite le seguenti: « e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 575, 576, 577, 578 della medesima legge n. 197 del 2022, per il personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 575, della medesima legge n. 197 del 2022, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero dell'università e della ricerca. »;

c) *al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il personale dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia italiana per la gioventù nell'importo complessivo di euro 35.628. »;*

d) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, per il personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nell'importo complessivo di euro 109.380. »;

e) *al comma 3, dopo le parole: « dell'ispettorato nazionale del lavoro » sono inserite le seguenti: « , ad euro 410.628 in riferimento al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, ad euro 323.346 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. »*

1.0.1000/5

LIRIS

All'emendamento 1.0.1000, alinea « Art. 1-bis », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, le parole: « e dell'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;*

b) *al comma 1, le parole: « e della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , della Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e dell’Agenzia italiana per la gioventù »;*

c) *al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto in fine il seguente: « Per il personale dirigenziale della Agenzia italiana per la gioventù, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo L. comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell’importo complessivo di euro 14.845,00 »;*

d) *al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quanto al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l’anno 2023, ad euro 175.325,35 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo L. comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».*

1.0.1000/6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All’emendamento 1.0.1000 del Governo, capoverso « Art. 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « e scomputando, » fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: « e tenendo conto » fino alle seguenti parole: « dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ».*

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: « di complessivi euro 1.281.675 » con le seguenti: « 2.063.058 »;

al comma 3, sostituire le parole: « ad euro 23.428.458 » con le seguenti: « 34.665.921 ».

1.0.1000/7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

All’emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « e scomputando, » fino alla fine del comma;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: « e tenendo conto » fino alle parole: « dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: « di complessivi euro 1.281.675 » con le seguenti: « 2.063.058 » e al comma 3, sostituire le parole: « ad euro 23.428.458 » con le seguenti: « 34.665.921 ».*

1.0.1000/8

DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « e scomputando, » fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, le parole da: « e tenendo conto » fino a: « dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, » sono soppresse e le parole: « di complessivi euro 1.281,675 » sono sostituite dalle seguenti: « di complessivi euro 2.063.058 »;*

c) *al comma 3, le parole: « ad euro 23.428.458 » sono sostituite dalle seguenti: « ad euro 34.665.921 ».*

1.0.1000/9

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Art. 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « e scomputando per il personale dell'ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022, l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. »;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: « e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ».*

1.0.1000/10

LOTITO, PAROLI

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « e scomputando », fino alla fine;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « euro 1.281.675 », con le seguenti: « euro 2.750.607,13 »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « euro 23.428.458 », con le seguenti: « euro 37.618.358,26 ».*

1.0.1000/11

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con la seguente: « Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: »;*

b) *dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

« Art. 1-ter.

(Disposizioni per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva degli ambienti di lavoro)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva degli ambienti di lavoro e la verifica a campione degli effetti legati all'esposizione alle alte temperature, con particolare riferimento all'adozione di idonee misure di prevenzione e primo intervento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 2.**2.0.1000/1**

LOMBARDO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2-bis:

« 2-bis. Al fine di favorire l'esercizio professionale dell'attività di cambiavalute, svolta dai soggetti iscritti nell'apposita sezione del registro

tenuto dall'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, nonché al fine di scongiurare episodi di abusivismo nell'esercizio della stessa attività, all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: “3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;*

b) *al comma 3-bis:*

1) *il primo periodo è abrogato;*

2) *al secondo periodo, la parola: “predetto” è soppressa. ».*

2.0.1000/2

DI GIROLAMO, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « è inserito il seguente », con le seguenti: « sono inseriti i seguenti »;*

b) *dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:*

« Art. 34-ter.

(Misure in materia di interconnessione delle banche di diverse amministrazioni e istituzione del Sistema Informativo veicolare unico)

“1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Sistema Informativo Veicolare Unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 4.**4.17 (testo 2)**

DE CARLO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari ».

4.18 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari ».

4.0.11 (testo 2)

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

1. Al punto 80 della tabella A, parte III, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, dopo le parole "sciropi di qualsiasi natura", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulta applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Com-

missione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune." ».

4.0.12 (testo 2)

ANCOROTTI, MANCINI, GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, BIANCOFIORE, PETRENGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

4.0.13 (testo 2)

BIANCOFIORE, ANCOROTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

4.0.1000/1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 1.

4.0.1000/2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso « Art. 4-bis », sopprimere il comma 1.

4.0.1000/3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere le parole da: « All'articolo 4 » fino a: « il comma 2 è abrogato e ».

4.0.1000/4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere le parole da: « a all'articolo 37 » fino a: « a quello di presentazione » sono soppresse ».

4.0.1000/5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.0.1000/6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « e consegnare le buste » fino a: « sul reddito delle persone fisiche »

4.0.1000/7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

4.0.1000/8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

4.0.1000/9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 2

4.0.1000/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso « Art. 4-bis », sopprimere il comma 2.

4.0.1000/11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3

4.0.1000/12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 4.0.1000 del Governo, capoverso « Art. 4-bis », sopprimere il comma 3.

4.0.1000/13

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 4, sopprimere le parole: « e prevede una falciida » fino a: « dell'Agenzia delle entrate » e sostituire le parole: « con il medesimo provvedimento » con le seguenti: « con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate »

4.0.1000/14

TESTOR, DREOSTO

All'emendamento 4.0.1000, capoverso « Art. 4-bis », il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024. »

Art. 5.**5.4 (testo 2)**

BARBARA FLORIDIA, TURCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 luglio 2024 ».

5.5 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 luglio 2024 ».

5.6 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 luglio 2024 ».

5.7 (testo 2)

LOTITO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 luglio 2024 ».

5.21 (testo 2)

RONZULLI, LOTITO

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ».

5.22 (testo 2)

LORENZIN

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione

o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga prevista dall’articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ».

5.0.16 (testo 2)

CANTALAMESSA, MURELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione. ».

Art. 8.

8.0.55 (testo 2)

RONZULLI, TERNULLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. ».

Art. 13.

13.0.500/1

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

“Art. 8.

(Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, possono stabilire, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo, comunque non superiore a due per ciascun proprietario, che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con contratti stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o enti che gestiscono portali telematici.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi anche i contratti di locazione transitoria di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa e ogni altro contratto, comunque denominato, che abbia ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo.

3. La soglia di cui al comma 1 può essere stabilita anche in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;

b) la distribuzione e la capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

c) la presenza di attrattive turistiche;

d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;

e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

4. L'individuazione delle zone di cui al comma 3 è determinata sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ovvero attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.

5. I Comuni richiedono ai Ministeri competenti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 è accessibile ai Comuni.

6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.

7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare.

8. Nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il Comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.

9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti

temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.

10. Previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza, il Comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 8-*ter*.

(Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del regolamento di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione, la cui risultanza è considerata a tutti gli effetti atto di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Chiunque offra in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, unità immobiliari o porzioni di esse in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, o comunque in violazione del regolamento di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00.

3. Chiunque fornisca false informazioni al Comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.

4. Chiunque pubblicizzi, con qualunque mezzo, unità immobiliari o porzioni di esse prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche a chi svolge l'attività di intermediazione tra locatore e conduttore, in qualunque forma e titolo essa sia esercitata.

6. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535.

7. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, anche quando compiute dai soggetti di cui al comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al Comune competente per territorio.

8. Il Comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduarle tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
- b) il numero di unità immobiliari interessate;
- c) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui è stata accertata la prima violazione.

9. In caso di violazione di cui al comma 2, alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiungono la cessazione dell'attività di locazione breve in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata e la rimozione di tutte le informazioni relative alla stessa pubblicate sulle piattaforme e sui siti internet di prenotazione.

10. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche quando compiuta dai soggetti di cui al comma 5, non potrà essere presentata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

11. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche quando compiuta dai soggetti di cui al comma 5, il trasgressore non potrà presentare alcuna richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

12. Quando accerta la violazione di cui al comma 2, il Comune ordina, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, la rimozione di tutte le informazioni relative all'unità immobiliare o alla porzione della stessa interessate ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva (UE) 2015/1535.”;

01-*bis*. Chiunque destina all'attività di locazione breve un'unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo applicativo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.

01-*ter*. Ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo destinata all'attività di locazione breve, deve essere agibile e possedere i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e certificazione degli im-

pianti installati a norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

01-quater. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve sono tenuti ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione di incendi, come stabiliti, rispettivamente:

a) dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 per gli immobili abitativi con un numero di posti letto superiore a venticinque;

b) dal titolo III del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto. È fatto altresì obbligo di dotare ciascuna unità immobiliare concessa in locazione breve di uscite con illuminazione di sicurezza e vie di fuga senza intralci all'interno dell'appartamento;

01-quinquies. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve sono tenuti a:

a) conseguire adeguata formazione, attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione imperniati sulla sicurezza domestica e sulle misure di carattere gestionale, al fine di garantire la sicurezza alle condizioni di esercizio dell'immobile;

b) redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

c) a mettere a disposizione degli ospiti le necessarie informazioni, fornendo al momento dell'accettazione indicazioni sulle norme di comportamento nell'unità immobiliare locata, nel condominio e nella città e ad acquisire eventuali osservazioni al momento del rilascio dell'immobile,
d) esporre il Codice identificativo regionale, di seguito CIR, e/o il Codice identificativo nazionale, di seguito CIN, all'ingresso dell'unità immobiliare e all'ingresso dell'edificio, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato.

e) fornire, ai soggetti che gestiscono i portali telematici, il CIR o il CIN di ciascuna unità immobiliare destinata alla locazione tramite annunci pubblicati nei portali medesimi. È fatto divieto ai soggetti che gestiscono portali telematici di pubblicare annunci privi di CIR o di CIN.

01-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 01, entro e non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, legge 9 dicembre 1998, n. 431 è concessa per una durata di sette anni esclusiva-

mente per i soggetti richiedenti che documentino entrambe le seguenti condizioni:

1) aver ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, un finanziamento, non ancora estinto al momento della richiesta, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve;

2) aver legittimamente destinato a locazione turistica ai sensi della disciplina regionale applicabile, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve.

b) ai soggetti richiedenti di cui alla lettera *a)*, è riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-*bis*, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L'autorizzazione concessa per la durata di sette anni non è prorogabile né rinnovabile per la durata ordinaria di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, legge 9 dicembre 1998, n. 431, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile (CIPESS) aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I Comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione motivata al CIPESS.

All'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: “di acquisizione dei codici identificativi regionali” sono aggiunte le seguenti: “, le modalità per impedire la generazione del codice identificativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431”.

Con decreto del Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 3 del presente articolo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabilite le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei Comuni ».

13.0.500/2

RONZULLI, LOTTITO, PAROLI

All'emendamento 13.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alinea, dopo le parole: « per i locatori », inserire le seguenti: « che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

b) *al comma 5, dopo le parole: « per i locatori », inserire le seguenti: « che le gestiscono nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », inserire le seguenti: « gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

d) *al comma 9:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: « chiunque propone », inserire le seguenti: « , pubblicizza »;*

2) *al terzo periodo, dopo la parola: « Chiunque », inserire le seguenti: « nell'esercizio delle forme imprenditoriali di cui al comma 8, »;*

e) *dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

« 15-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle misure di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di riemersione dei redditi di cui al comma 12, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

13.0.500/3

FREGOLENT, PAITA

All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

13.0.500/4

FREGOLENT, PAITA

All'emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano a decorrere dall’emanazione delle regole tecniche volte alla definizione del CIN, nonché alla modalità di assegnazione e successivo aggiornamento dello stesso »

13.0.500/5

FREGOLENT, PAITA

All’emendamento 13.0.500 dei Relatori, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: « e, per i locatari, la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7 »;

al comma 5, sopprimere le parole: « e, per i locatari, alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7 »;

al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

13.0.500/6

FREGOLENT, PAITA

All’emendamento 13.0.500 dei Relatori, sopprimere il comma 7.

13.0.500/7

FREGOLENT, PAITA

All’emendamento 13.0.500 dei Relatori, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall’emanazione delle norme tecniche volte a disciplinare i nuovi criteri di sicurezza introdotti »

13.0.500/8

TESTOR, DREOSTO

All’emendamento 13.0.500, capoverso « Art. 13-bis », al comma 12, le parole: « e anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate » sono soppresse.

13.0.1000/1

LOTTITO, PAROLI

All'emendamento 13.0.1000 al comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale”. »

13.0.1000/2

NATURALE

All'emendamento 13.0.1000, capoverso « Art. 13-bis », comma 2, sopprimere le seguenti parole: « , in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, ».

13.0.1000/3

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, PETRUCCI, MARCHESCHI

All'emendamento 13.0.1000, capoverso « Art. 13-bis », dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori di cui al comma 1 del presente articolo, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

5-ter. All'attuazione del comma 5-bis si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Per le imprese operanti nei territori di cui al comma 1 del presente articolo, il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differito al 31 marzo 2024.

5-quinquies. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo si applica, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”. Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sotto scrive con la Regione interessata un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-sexies. Alle finalità di cui al comma *5-quinquies* sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa. ».

Art. 15.

15.0.500/1

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI

All'emendamento 15.0.500, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « micro, piccola e media impresa » con le seguenti: « piccola e media impresa »;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: « nonché per le operazioni finanziarie riferite a » inserire le seguenti: « soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e per le operazioni finanziarie riferite a ».*

Art. 19.**19.0.3 (testo 2)**

NICITA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024. »

Art. 21.**21.1000/1**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 9-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La protezione temporanea concessa ai profughi ucraini, già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è prorogata fino al 4 marzo 2025 ».

21.1000/2

SILVESTRO

All'emendamento 1.0.1000, aggiungere, infine, i seguenti commi:

« 9-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della salute provvede, senza nuovi e ulteriori oneri di spesa, alla pubblicazione del "Piano nazionale di contrasto all'obesità" coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità presso AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

9-quinquies. Il Ministro della Salute individua con decreto i componenti dell'Osservatorio, di cui sono membri di diritto il Presidente di AGENAS, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore Generale della Prevenzione e della Programmazione del Ministero della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni. ».

21.1000/3

SILVESTRO

All'emendamento 1.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *9-quater.* Il Ministero della salute emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione oncologica che preveda un'estensione del programma di screening mammografico per il tumore al seno in favore delle donne nella fascia di età dai 45-74 anni senza nuovi oneri di spesa. ».

21.1000/4

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo il comma 9-ter aggiungere il seguente:

« *9-quater.* Ai profughi ucraini, in possesso di titoli e qualifiche relativi a professioni regolamentate, al fine di poter esercitare temporaneamente la loro professione sul territorio nazionale è rilasciato il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con Legge 11 luglio 2002, n. 148. ».

21.0.500/1

PAITA

All'emendamento 21.0.500 dei Relatori, ai commi 2 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 20 dicembre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
